

**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO EER 19 06 03 "LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI URBANI" PRODOTTO DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITÀ MASEROT DEL COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL)  
CIG: 8751148BC6**

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 06 03 "liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani", prodotti dall'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL).

<b>Oggetto dell'appalto</b>	<b>Quantità presunta</b>
Servizio di prelievo, trasporto e trattamento del rifiuto EER 19 06 03 "liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani" prodotto dall'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL)	9.400 tonn/anno

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

<b>n.</b>	<b>Descrizione servizi</b>	<b>CPV</b>	
1	Servizio di recupero/smaltimento	90510000-5	PRINCIPALE
2	Servizio di prelievo e trasporto	90512000-9	SECONDARIA

**Le quantità da gestire sono puramente indicative e non garantite e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che questo possa dare diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo.**

**Il servizio oggetto del presente appalto deve essere considerato ad ogni effetto servizio pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.**

**In caso di necessità o emergenza, l'esecuzione del servizio dovrà avvenire entro 24 ore naturali consecutive decorrenti dal ricevimento dell'ordine integrativo, secondo le indicazioni impartite dal Committente.**

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce altresì il progetto del servizio e contiene tutti gli elementi a tal fine stabiliti dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016.

Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento.

Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

Il contesto in cui si inserisce il servizio è il seguente: l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti svolta dalla Società.

I requisiti minimi e le specifiche tecniche che l'appaltatore deve garantire sono quelli indicati dalla legge e nei successivi articoli del presente capitolato.

Per le attività che dovessero richiedere prestazioni straordinarie, notturne o festive del personale, non verrà corrisposto alcun compenso o maggiorazione, restando ogni onere a carico dell'appaltatore.

### **ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a Euro 683.084,00 (seicentoottantatremilazeroottantaquattro/00), oltre Iva di legge pari al 10%, di cui Euro 1.584,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Detto importo deve comunque essere considerato puramente indicativo e il suo esatto ammontare sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria della gara.

Il prezzo indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo di tutte le prestazioni e/o attività che devono essere eseguite per lo svolgimento del servizio.

La procedura di aggiudicazione è quella aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.

### **ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO**

La durata dell'appalto è di 12 mesi, decorrenti dalla data della consegna formale del servizio e del conseguente avvio dell'esecuzione.

L'avvio dell'esecuzione del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione formale del contratto, nel rispetto della disciplina posta dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare nelle ipotesi previste dal comma 8 della medesima disposizione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, qualora alla scadenza contrattuale La Dolomiti Ambiente spa non abbia concluso le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, l'Impresa sarà tenuta - per il tempo, comunque non superiore a tre mesi, strettamente necessario a concluderle (c.d. proroga tecnica) - all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

### **ART. 4 - OFFERTA**

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nel disciplinare di gara.

L'offerta deve riguardare tutti i servizi richiesti, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

Nel formulare l'offerta la ditta deve dichiarare di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei servizi richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto.

### **ART. 5 - REFERENTI DELL'ESECUZIONE**

Prima della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante nominerà un proprio referente del servizio. L'Appaltatore individuerà, altresì, un proprio preposto responsabile del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato a La Dolomiti Ambiente spa prima della sottoscrizione del Contratto e che intratterrà ogni e qualsivoglia rapporto con La Dolomiti Ambiente spa, coordinando e controllando lo svolgimento del servizio.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore comunicheranno reciprocamente, inoltre, un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico attivi per la trasmissione della programmazione settimanale degli interventi e per eventuali comunicazioni di servizio (es. eventuali ritardi dei mezzi, eventuali cambi di programma).

### **ART. 6 - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO**

La ditta appaltatrice dovrà comprovare di avere la disponibilità di un impianto la cui autorizzazione preveda le operazioni di recupero e/o smaltimento (ex D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., operazioni di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C) per il rifiuto EER 19 06 03.

La ditta appaltatrice dovrà garantire l'integrale trattamento del rifiuto di cui all'art. 1 del presente capitolato.

La ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio anche in caso di chiusura dell'impianto individuato in sede di gara: se nel corso del rapporto contrattuale l'impianto segnalato dalla ditta appaltatrice si trovasse nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, lo stesso dovrà essere sostituito dall'impresa appaltatrice nel tempo massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, con altro idoneo impianto atto a ricevere - alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara - il rifiuto oggetto del servizio, previa richiesta scritta e contestuale dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e conseguente autorizzazione scritta da parte del committente. In caso contrario verranno applicate le penali di cui all'art. 17 a decorrere dal 8° giorno di chiusura.

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice comunicare **tempestivamente** al Committente ogni modifica e/o integrazione della documentazione autorizzativa riferita all'impianto di recupero/smaltimento di destinazione. Le predette comunicazioni devono avvenire esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata.

### **ART. 7 - SOGGETTO TRASPORTATORE**

La ditta appaltatrice dovrà comprovare di avere la disponibilità di un soggetto trasportatore validamente iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l'attività di trasporto di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo Albo di Stato UE in corso di validità, per il rifiuto EER 19 06 03.

La ditta appaltatrice dovrà garantire l'integrale servizio di trasporto del rifiuto di cui all'art. 1 del presente capitolato.

La ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio di trasporto anche in caso di intervenuta impossibilità da parte del soggetto trasportatore individuato in sede di gara: se nel corso del rapporto contrattuale il soggetto trasportatore segnalato dalla

ditta appaltatrice si trovasse nella obbiettiva impossibilità di svolgere il servizio di trasporto, lo stesso dovrà essere sostituito dall'impresa appaltatrice nel tempo massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, con altro idoneo trasportatore - alle medesime condizioni economiche offerte in sede da gara - previa richiesta scritta e contestuale dimostrazione dei requisiti del nuovo soggetto trasportatore e conseguente autorizzazione scritta da parte del committente. In caso contrario verranno applicate le penali di cui all'art. 17 a decorrere dal 8° giorno di intervenuta impossibilità ad eseguire il servizio di trasporto.

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice comunicare **tempestivamente** al Committente ogni modifica e/o integrazione della documentazione autorizzativa riferita al soggetto trasportatore. Le predette comunicazioni devono avvenire esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata.

#### **ART. 8 - PROGRAMMAZIONE, OPERAZIONI DI CARICO E ORARIO DI RITIRO**

La programmazione del servizio verrà concordata con cadenza settimanale. Entro la giornata di mercoledì, verrà concordato con l'impresa appaltatrice il programma dei conferimenti per la settimana seguente. Gli orari di ritiro del rifiuto presso gli impianti dovranno essere concordati con La Dolomiti Ambiente spa.

L'accesso all'impianto sarà garantito esclusivamente alla presenza degli addetti operanti nello stesso, salvo deroghe impartite dal Committente.

L'accesso all'impianto potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 12:00, salvo diverse indicazioni impartite dal Committente.

Le operazioni di carico dovranno essere coordinate con il personale addetto alla gestione dell'impianto.

È a carico del trasportatore la corretta chiusura della cisterna, da eseguirsi prima dell'uscita dell'impianto al fine di evitare la dispersione di rifiuti e dell'imbrattamento della sede stradale durante la fase di trasporto.

Nel caso di mancato rispetto della programmazione, senza il preavviso di almeno 24 ore, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17.

#### **ART. 9 - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE**

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.

Sarà cura del produttore del rifiuto predisporre il formulario, a cui dovrà ritornare la quarta copia entro i termini fissati dalla normativa vigente. In mancanza del documento di cui sopra la ditta appaltatrice è tenuta a non accettare il conferimento.

L'appaltatore dovrà anticipare a mezzo posta elettronica (maserot@dolomitiambiente.com) copia del formulario attestante l'avvenuta accettazione del rifiuto all'impianto di destinazione, con il relativo peso di accettazione in modo tale da permettere al committente la relativa registrazione sul registro di carico e scarico. La copia del formulario anticipata via posta elettronica dovrà pervenire al produttore entro 2 giorni dalla data dello scarico. La quarta copia originale del formulario di identificazione dovrà pervenire al produttore entro 90 giorni dalla data di partenza del rifiuto, salvo modifiche impartite dal committente a seguito degli aggiornamenti normativi. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17.

#### **ART. 10 - SICUREZZA SUL LAVORO**

I servizi appaltati dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme legislative e tecniche nazionali e comunitarie in tema di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, così come previste dal vigente D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. adottando ogni atto necessario a garantire l'incolumità delle persone addette alle attività e dei terzi nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

L'impresa appaltatrice è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto. La stessa si assume la completa responsabilità ad ogni effetto di legge civile e penale per eventuali infortuni, danni e conseguenze dannose ai lavoratori.

L'impresa deve aver assolto tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro così come previsto dal D. Lgs. 81/2008.

Il personale dipendente dell'impresa dovrà essere in possesso di adeguate competenze acquisite in corsi di formazione sulla sicurezza e salute su lavoro di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011.

Come indicato all'art. 2, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, determinati utilizzando i dati di mercato disponibili, sono pari a Euro 1.584,00 (euro millecinquecentoottantaquattro,00). Detti costi non sono soggetti a ribasso e sono così costituiti:

codice	Descrizione sintetica	Unità Misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)	Prezzo Totale (euro)
SIC 001	Attività di informazione rivolta ai lavoratori impegnati nelle attività lavorative oggetto dell'appalto. L'attività informativa, condotta dal DATORE DI LAVORO dell'impresa aggiudicatrice, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. Gli argomenti che dovranno essere trattati saranno: 1. l'analisi del DUVRI e dei documenti allegati, compreso il PIANO DI EMERGENZA DELL'IMPIANTO MASEROT e le misure di coordinamento delle attività di prevenzione e protezione da adottare  2. l'analisi del DVR SPECIFICO.  Si ipotizza la partecipazione di n. 10 lavoratori Durata minima dell'incontro informativo: 1 ora	h	10	€ 28,00	€ 280,00
SIC 002	Incontri (iniziale e periodici) del Datore di lavoro dell'impresa aggiudicatrice con i referenti de LA DOLOMITI AMBIENTE per esame DVR Specifico e del DUVRI e per le necessarie indicazioni di direttive per la loro corretta attuazione. Si ipotizza n.12 ore per l'intera durata dell'appalto	ore	12	€ 40,00	€ 480,00
SIC 003	Attività di prevenzione e protezione per l'attuazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro realizzato in conformità dei contenuti previsti nel <i>Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021</i> e nel <i>Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, edito da INAIL il 23 Aprile 2020.</i>	a corpo	1	€ 700,00	€ 700,00
SIC 004	Attività di controllo periodico documentata al fine di: a) verificare la regolarità dell'arte delle misure di prevenzione e protezione così come previste nel DVR SPECIFICO e nel DUVRI.	a corpo	1	€ 124,00	€ 124,00
<b>totale</b>					<b>€ 1.584,00</b>

Viene allegato al presente Capitolato il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), documento realizzato a cura di La Dolomiti Ambiente S.p.A. in conformità del p.to 3, art. 26 del D. Lgs. 81/2008, contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le differenti organizzazioni lavorative presenti nei medesimi luoghi di lavoro oggetto dei lavori appaltati.

Prima dell'affidamento dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà consegnare – in copia conforme e in data certa - la seguente documentazione:

- Documento di valutazione dei rischi in possesso dell'impresa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008.
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008.
- Documento di Valutazione dei Rischi, in riferimento al servizio oggetto dell'appalto (DVR SPECIFICO), di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008. Il DVR SPECIFICO dovrà contenere il Protocollo di sicurezza anti-contagio del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro realizzato in conformità dei contenuti previsti: nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-

2/COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'aprile 2021 e nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, edito da INAIL il 23 Aprile 2020.

- Attestati di formazione sulla sicurezza (formazione generale e specifica) in possesso dei lavoratori impegnati nelle attività in appalto in conformità dell'art.37 del D. Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011.
- Documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice nelle parti riservate al fornitore.

Prima dell'inizio del servizio - a cura dell'impresa - dovrà essere svolta una specifica attività di informazione lavoratori che saranno impegnati nel servizio, in conformità agli artt. 36 del D. Lgs. 81/2008.

L'attività sarà SPECIFICA per i lavori in oggetto e avrà tra i suoi contenuti anche il coordinamento delle misure di prevenzione che devono essere attuate in presenza di lavorazioni svolte in simultanea (per i rischi interferenziali) e l'uso degli impianti.

Gli argomenti da trattare nell'attività informativa dovranno essere:

- contenuti del DUVRI, con SPECIFICA analisi ed illustrazione dei rischi interferenziali e delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- contenuti del PIANO DI GESTIONE DELLE POSSIBILI EMERGENZE redatto da La Dolomiti Ambiente S.p.A.;
- contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi, in riferimento al servizio oggetto dell'appalto (DVR SPECIFICO) eseguito a cura dell'impresa appaltatrice;
- contenuti del Protocollo Anticontagio del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, adottato in riferimento al servizio oggetto dell'appalto.

Al termine delle attività la copia del verbale dell'attività informative dovrà essere consegnata a LA DOLOMITI AMBIENTE S.p.A.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicatrice intenda subaffidare ad un'altra impresa oltre alla formale richiesta di subappalto deve:

- informare l'impresa in subaffidamento dei contenuti del DUVRI e delle misure di prevenzione e protezione in esso riportate;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione previsti nel DUVRI;
- verificare la congruenza del DVR Specifico realizzato a cura dell'impresa in subappalto rispetto al proprio;
- consegnare al Responsabile Unico del Procedimento:
  - a. la verifica di congruenza del DVR Specifico realizzato a cura dell'impresa in subappalto rispetto al proprio;
  - b. il DVR Specifico realizzato a cura dell'impresa in subappalto.
- L'impresa in subappalto dovrà di conseguenza consegnare a La DOLOMITI AMBIENTE:
  - a. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
  - b. Documento di valutazione dei rischi in possesso dell'impresa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008
  - c. Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC)
  - d. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008
  - e. DVR SPECIFICO, in riferimento ai lavori oggetto dell'appalto, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008

#### **ART. 11 - GARANZIE**

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall' art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50. La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, è stipulata secondo lo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 Gennaio 2018, n.31.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benessere del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

#### **ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

In caso di inadempienza dell'appaltatore, il committente provvederà a notificare alla ditta, a mezzo posta elettronica certificata, le manchevolezze riscontrate fissando un termine per l'esecuzione delle prestazioni delle quali l'appaltatore è inadempiente. In caso di mancato rispetto di quanto sopra formulato, dopo il secondo richiamo, il committente avrà la facoltà di considerare automaticamente rescisso il contratto e di rivalersi sul deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, fatta salva sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenute dal committente, derivanti da colpa o negligenza dell'appaltatore.

#### **ART. 13 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI**

L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio di inquinamento ambientale e R.C.O.), con il massimale unico di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto.

L'appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

#### **ART. 14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Con cadenza mensile, il servizio sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016.

La verifica di conformità è costituita da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento; il suddetto certificato è emesso non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni eseguite nella mensilità di riferimento.

#### **ART. 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile tramite bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m., ad avvenuta redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio ovvero, se successiva, dalla data di accertamento della regolarità contributiva. La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio eseguito per il periodo di riferimento (mensilità). In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai fini della determinazione della quantità di rifiuti esposta nella fatturazione mensile si terrà unicamente conto del peso verificato all'impianto di destinazione.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii..

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art. 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

#### **ART. 16 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienze	Art. CSDP	Penali
Impossibilità di conferimento oltre il 7° giorno	Art. 6 e 7	€/giorno 500,00
Mancato rispetto orario di carico e ritiro rifiuto rispetto agli orari di accesso all'impianto previsti, senza preavviso di 24 ore	Art. 8	€/ora 60,00
Mancato ritiro del rifiuto rispetto al programma stabilito, senza preavviso di 24 ore	Art. 8	€/viaggio 800,00
Mancata consegna quarta copia formulario (tale sanzione verrà applicata dal 91° giorno)	Art. 9	€/giorno 500,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

#### **ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

È ammesso il subappalto.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50.

#### **ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui servizi su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

#### **ART. 19 - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE**

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento dei servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo di quelli non eseguiti, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

#### **ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Società si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Società, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Inoltre, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'Appaltatore medesimo è tenuto a rispettare, il Committente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreto per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii. Il Codice Etico e il modello 231/2001 sono consultabili presso la sede legale della Società, ovvero sul sito internet [www.dolomitiambiente.com](http://www.dolomitiambiente.com).

#### **ART. 21 - PATTO DI INTEGRITÀ**

Il patto di integrità rappresenta una delle misure di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive e comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento delle procedure regolate dal D.Lgs. 50/2016 e la corretta esecuzione dei contratti con la Società. Tale documento, allegato al presente contratto quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra La Dolomiti Ambiente S.p.a. ed il Professionista, di improntare i propri

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il Professionista accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto (laddove prevista), previa comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r, fatto salvo il diritto del Committente ad agire per ottenere il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa delle suddette violazioni.

#### **ART. 22 - RISERVATEZZA**

L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dal Committente.

#### **ART. 23 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

L'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari

#### **ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

#### **ART. 25 - TERMINI - COMMUNICAZIONI - CONTROVERSIE**

I termini e le comunicazioni contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 26 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI**

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.